

# COMUNE DI URAGO D'OGGIO

PROVINCIA DI BRESCIA

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.40 Data 25/07/2025	OGGETTO: <b>Parere sulla proposta di regolamento per l'addizionale comunale all'IRPEF – Anno 2025</b>
---------------------------------	---

\*\*\*\*\*

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visti,

- il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, i quali rispettivamente prevedono, da un lato che "... I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. ...", e dall'altro che "... con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali...".

- l'art. 1, comma 11, del decreto – legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, successivamente modificato dall'art. dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che "... (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo...";

-

Richiamato l'art. 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), ed in particolare:

- il **comma 2** ai sensi del quale "... Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 11, in materia di determinazione dell'imposta il comma 1, è sostituito dal seguente:

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

COMUNE DI URAGO D'OGGIO  
Protocollo Arrivo N. 5824/2025 del 29-07-2025  
Allegato 1 - Class. 4.2 - Copia Documento

VISTO l'art. 193 comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 (31 luglio);

Esaminata, quindi, la proposta di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con la quale si prevede a decorrere dal 1° gennaio 2025:

- l'aliquota dell'addizionale comunale all'RPEF nella misura fissa dello 0,8%

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

**OSSERVATO**

in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:

Reddito prevalente	Numero Dichiaranti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2022)	importo min.	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	1.558	257	16,50	-8,54	245.721	300.325	64,13	57,32	92,28
Lavoro autonomo	14	2	14,29	0,00	6.515	7.963	1,70	63,78	100,17
Impresa	68	16	23,53	0,00	18.190	22.232	4,75	63,61	99,96
Partecipazione soc di pers	74	14	18,92	0,00	12.920	15.791	3,37	63,79	100,18
Immobiliare	62	35	56,45	0,00	2.069	2.529	0,54	59,16	94,53
Pensione	751	157	20,91	-3,68	95.838	117.136	25,01	66,57	103,58
Altro	28	23	82,14	0,00	1.916	2.342	0,50	89,53	131,64
<b>Totale</b>	<b>2.555</b>	<b>504</b>	<b>19,73</b>	<b>-5,62</b>	<b>383.169</b>	<b>468.318</b>	<b>100,00</b>	<b>60,31</b>	<b>95,93</b>

Comune di URAGO D'OGGIO  
 Riepilogo simulazione per aliquota Unica  
 Addizionale Comunale IRPEF di cassa

	Gettito di cassa anno 2024		Gettito di cassa anno 2025		Gettito di cassa anno 2026	
	importo minimo	importo massimo	importo minimo	importo massimo	importo minimo	importo massimo
Acconto	64.051,16	75.631,34	62.632,66	81.528,79	159.203,10	133.349,36
Saldo	152.353,41	185.269,72	159.031,04	154.114,37	256.977,73	362.972,74
<b>Totale</b>	<b>216.404,57</b>	<b>260.901,06</b>	<b>221.663,70</b>	<b>235.643,16</b>	<b>416.180,83</b>	<b>496.322,10</b>

Aliquota anno d'imposta 2025: 0,80%  
 Soglia di esenzione 2025: 0,10€  
 Aliquota anno d'imposta 2024: 0,50%  
 Soglia di esenzione 2024: 0,00€  
 Aliquota anno d'imposta 2023: 0,50%  
 Soglia di esenzione 2023: 0,00€

in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato,


Visti:

- il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente al regolamento di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.



COMUNE DI URAGO D'OGGIO  
 Protocollo Arrivo N. 5824/2025 del 29-07-2025  
 Allegato 1 - Class. 4.2 - Copia Documento